

Il **Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo** e del sistema aeroportuale prevede, quale sostegno del reddito e dell'occupazione, una **prestazione integrativa** tale da garantire che il trattamento economico complessivo sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento percepita dall'interessato nei **12 mesi precedenti la domanda** di integrazione.

Nel 2020 il settore del trasporto aereo ha registrato un drastico calo del volume di traffico per effetto dell'emergenza legata al **Covid-19**, con inevitabili ripercussioni sulle retribuzioni dei lavoratori, che hanno subito sensibili riduzioni.

L'eccezionalità del fenomeno ha imposto la **revisione dei meccanismi di calcolo della retribuzione lorda** di riferimento per le prestazioni integrative erogate dal Fondo di solidarietà.

Il [messaggio 30 marzo 2021, n. 1336](#) stabilisce che il **periodo da gennaio 2020 fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica sarà neutralizzato** ai fini dell'individuazione della retribuzione di riferimento.

Pertanto, per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative del Fondo, il cui periodo di riferimento ricada tra gennaio 2020 e la fine dell'emergenza, il periodo da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento è dato dai **12 mesi precedenti gennaio 2020**.